

Informativa “Whistleblowing” ai sensi dell’art. 5 Dlgs 24/2023

Il Consiglio di Amministrazione della Kratos, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione degli affari, dal 2021 ha adottato ed attua un proprio Modello Organizzativo di gestione e controllo ex Dlgs 231/2001.

Il Modello recepisce la disciplina introdotta dal Dlgs 24/2023, che ha esteso alle aziende private la tutela dei soggetti che segnalano illeciti riscontrati nel luogo di lavoro, già approntata nel settore pubblico dalla L. n. 190/2012. Il sistema di Whistleblowing, a cui la Kratos dà attuazione, è lo strumento mediante il quale viene garantita la riservatezza dell’identità del segnalante e delle segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali, come più dettagliatamente indicato nel seguito della presente informativa, agevolandone l’effettuazione, in modo che l’azienda possa trarre beneficio da esse ed intercettare per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio e correzione.

In questo senso, la cooperativa Kratos mette a disposizione tutti i sistemi di segnalazione interna che vengono descritti nei paragrafi che seguono.

Il presente documento illustra altresì tutti i canali di segnalazione esterna previsti dal Dlgs 24/2023.

Principi di riferimento

a) Garanzia di anonimato e protezione del segnalante. Ambito di applicazione soggettiva.

Ai sensi dell’art. 3 Dlgs 24/23, i soggetti segnalanti a cui si applica la protezione prevista dalla norma sono i seguenti:

- lavoratori subordinati della Kratos;
- lavoratori autonomi e collaboratori che operano con Kratos;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano attività per Kratos;
- i volontari e tirocinanti retribuiti e non di quest’ultima, le persone con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza anche di fatto della stessa.

Le tutele dei predetti segnalanti si applicano anche quando i rapporti giuridici di cui sopra non sono ancora iniziati e le informazioni sulle violazioni da segnalare sono state acquisite in fase precontrattuale o durante il periodo di prova. Si applicano altresì anche quando il rapporto si è sciolto, se le informazioni sono state comunque acquisite durante lo stesso.

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente modello e dalla normativa applicabile. L’OdV della Kratos, quale organo designato a gestire le segnalazioni, garantisce l’assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

La Società ribadisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla segnalazione e applicherà le Sanzioni previste dal M.O.G. nei confronti di chi viola suddetto divieto o compie uno degli atti elencati all’art. 17 del Dlgs 24/23, nonché nei confronti di chi “effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o false”.

b) Anonimato e segnalazioni escluse dall’ambito di tutela.

Sebbene la Kratos, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, il canale di segnalazione interna predisposto da quest’ultima consente anche la possibilità di compiere

segnalazioni anonime. In tal caso, l'organo incaricato di gestire il canale di segnalazione interna Kratos, procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza; sono prese in considerazione solo le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV. Vengono escluse le segnalazioni che riguardano fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio fatte con il solo scopo di arrecare un danno ingiusto. Sono altresì escluse dall'ambito di tutela ed applicazione del Dlgs 24/23 le segnalazioni di cui all'art. 1 comma 2 lett a),b) e c) del medesimo Dlgs ed in particolare sono escluse le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

MODALITA' E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere comunicate secondo le modalità di seguito descritte (Segnalazioni interne ed esterne, scritte e orali).

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: - generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda; - una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; - se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse; - se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/I che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; - l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

A seguito della segnalazione, l'organo incaricato di gestirla avvia un processo di accertamento i cui esiti verranno comunicati al segnalante secondo le procedure di seguito descritte.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede e/o infondate la Kratos, tramite l'organo incaricato di gestire le segnalazioni, si riserva di archiviare le stesse.

La Kratos in ossequio al Dlgs 24/23, ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna.

CANALI DI SEGNALAZIONE

SEGNALAZIONI INTERNE IN FORMA SCRITTA

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all'Organismo di Vigilanza della Kratos.

Le segnalazioni interne in forma scritta da parte del Soggetto Segnalante devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza attraverso il seguente canale:

- in modalità informatica, attraverso la piattaforma on line presente sul sito internet aziendale, accessibile tramite l'indirizzo <https://kratoscooperativa.it>; il segnalante dovrà accedere al sito, aprire il menù a tendina posto in alto a destra della pagina introduttiva del sito e digitare sulla voce "whistleblowing"- aperto il canale di segnalazione, il segnalante dovrà digitare sul riquadro "Fare un rapporto";

- il segnalante inizierà a compilare il questionario o form di segnalazione. I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori;

- il canale consente di procedere (digitando sull'apposita opzione) con la segnalazione sia in forma anonima che in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza prescritte dalla legge;
- stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante continuerà la compilazione del form;
- completata la compilazione, il canale rilascerà il codice identificativo della segnalazione ossia un "nome utente ed una password";
- ottenuto il predetto codice identificativo, per verificare lo stato della propria segnalazione, il segnalante dovrà accedere nuovamente al canale di segnalazione presente sul sito internet aziendale sopra richiamato, aprire il canale di segnalazione whistleblowing e digitare sul riquadro "La tua casella di posta". A quel punto, inserendo il predetto codice identificativo potrà controllare lo stato della propria segnalazione ed eventualmente proseguire l'interlocuzione con l'organo incaricato di gestire la segnalazione medesima.

Il sito mette altresì a disposizione dei FAQ, con le relative risposte illustrative che facilitano la compilazione del form. Il canale di segnalazione in argomento è dotato di strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il soggetto che ai sensi del modello 231 adottato dalla Kratos gestisce e riceve la segnalazione, svolge le seguenti attività:

- 1) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni; 3) dà diligente seguito alle segnalazioni;
- 4) fornisce riscontro alle segnalazioni entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in caso di mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

SEGNALAZIONI ORALI

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate attraverso chiamata alla linea telefonica 338 716 2847 nonché tramite messaggistica vocale oppure, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato, entro un termine ragionevole, con l'Organismo di Vigilanza della Kratos Società Cooperativa l'Avv. Nicola Ciaccia, con studio in Taranto, alla Via Ettore D'Amore n. 47, previo contatto telefonico sulla predetta linea telefonica.

Anche per le segnalazioni orali il soggetto che ai sensi del presente modello gestisce e riceve la segnalazione svolge le seguenti attività:

- 1) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni; 3) dà diligente seguito alle segnalazioni;
- 4) fornisce riscontro alle segnalazioni entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in caso di mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Le segnalazioni interne (scritte o orali) presentate ad un soggetto diverso da quello incaricato dal Modello organizzativo di riceverle devono essere trasmesse entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente (OdV), dando contestuale notizia alla persona del segnalante della trasmissione.

Le segnalazioni interne scritte o orali non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona del segnalante, a persona diversa da quella competente a ricevere le segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità della persona del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso dalla persona del segnalante alla rivelazione della propria identità.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle ipotesi di cui al capoverso precedente nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, quando la rilevazione dell'identità della persona segnalante è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dalla legge 241/1990 e da quella prevista dagli artt. 5 e ss. Del Dlgs 33/2013.

SEGNALAZIONI ESTERNE

Le segnalazioni esterne, così come quelle interne, possono avere ad oggetto comportamenti atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato, nonché tutte le condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001 o del modello organizzativo Kratos o le violazioni e gli illeciti elencati all'art. 2 del Dlgs 24/2023 comma 1 lett. a) numeri da 2) a 6).

La persona segnalante può fare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna (il presente modello organizzativo della Kratos prevede espressamente l'obbligatorietà della segnalazione interna, nel cui concetto non rientra la segnalazione anonima comunque prevista) ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Dlgs 24/2003;

- 2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del predetto art. 4 e la stessa non ha avuto esito;
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 24/2023 in forza del quale le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica prevista dalla detta Autorità oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le istruzioni sull'uso del detto canale di segnalazione esterna sono pubblicate sul sito internet ANAC ed ivi sono illustrate tutte le informazioni di contatto e le procedure di segnalazione attivabili così come ivi sono illustrate tutte le informative sulle misure di protezione dell'identità del segnalante, gli obblighi di riservatezza ed ogni tutela già sopra richiamate e prevista dal Dlgs 24/2023.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate dall'organo competente per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa sulla privacy già citata.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione o all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale.

In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Fra le modalità di segnalazione esterna v'è la "divulgazione pubblica" consistente nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni del presente modello organizzativo o comunque condotte illecite da parte dell'Ente

tramite la stampa o altri mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Tale tipologia di segnalazione rientra nella nozione di “segnalazioni esterne ai sensi dell’art. 2 e ss del Dlgs 24/23. Anche tale tipo di segnalazione, così come quelle rivolte all’ANAC, soggiace alle limitazioni di cui all’art. 6 del ridetto Dlgs 24/2023 in quanto la persona del segnalante può adottare tale comportamento nel momento in cui:

- a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna (come detto tale ‘obbligatorietà nel presente modello è invece espressamente prevista) ovvero quest’ultimo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle previsioni di cui all’art. 4 del Dlgs 24/2023;
- b) la persona del segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Si specifica che in presenza dei relativi presupposti di applicazione, valgono le misure di protezione previste dal Capo III del Dlgs 24/2023 artt. 16 e ss. a cui integralmente si rimanda.

DANUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il Dlgs 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nel paragrafo 1 “ambito soggettivo” delle linee guida ANAC pubblicate a luglio 2023. In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt.

361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti (procedibili d'ufficio) e le ipotesi di danno erariale. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.